

Regolamento n. 56

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL CONTROLLO DEL RENDIMENTO ENERGETICO E DI COMBUSTIONE E DELLO STATO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

PREMESSA

La Provincia di Ravenna, con l'adozione del presente Regolamento, intende promuovere la tutela dell'ambiente, l'uso razionale dell'energia, le azioni di efficientamento energetico, nonché la sicurezza degli impianti, attraverso un complesso di regole e garanzie nel campo del controllo e della manutenzione degli impianti termici.

Art.1 Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si intende per:

- a) accertamento: insieme delle attività di controllo pubblico esercitato dagli enti preposti volte a verificare che la progettazione, realizzazione, esercizio, manutenzione delle opere e degli impianti siano conformi alle norme vigenti (Allegato 1 della Deliberazione dell'Assemblea Legislativa E.R. n° 156 del 4 marzo 2008 e s.m.i.);
- b) apparecchio a gas tipo A: apparecchio non previsto per il collegamento a canna fumaria o a dispositivo di scarico dei prodotti della combustione all'esterno del locale in cui l'apparecchio è installato. Il prelievo dell'aria comburente e lo scarico dei prodotti della combustione avvengono nel locale di installazione (Norma UNI-CIG 10642);
- c) apparecchio a gas tipo B: apparecchio previsto per il collegamento a canna fumaria o a dispositivo che scarica i prodotti della combustione all'esterno del locale in cui l'apparecchio è installato. Il prelievo dell'aria comburente avviene nel locale di installazione e lo scarico dei prodotti della combustione avviene all'esterno del locale stesso (Norma UNI-CIG 10642);
- d) apparecchio a gas tipo C: Apparecchio il cui circuito di combustione (prelievo aria comburente, camera di combustione, scambiatore di calore e scarico dei prodotti della combustione) è a tenuta rispetto al locale in cui l'apparecchio è installato. Il prelievo dell'aria comburente e lo scarico dei prodotti della combustione avvengono direttamente all'esterno del locale (Norma UNI-CIG 10642);
- e) bollino calore pulito: il contrassegno rilasciato dalla Provincia attestante l'avvenuto pagamento degli oneri relativi all'effettuazione dei controlli sull'osservanza delle norme relative all'esercizio, alla manutenzione ed al rendimento di combustione degli impianti termici, oneri a carico degli utenti ai sensi dell'art. 31, comma 3 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10;
- f) catasto impianti: l'archivio su supporto informatico realizzato dalla Provincia di Ravenna ed utilizzato per l'elencazione, la numerazione, la gestione e l'archiviazione dei dati relativi agli impianti termici esistenti sul territorio di competenza;
- g) climatizzazione invernale o estiva: l'insieme di funzioni atte ad assicurare il benessere degli occupanti mediante il controllo, all'interno degli ambienti, della temperatura e, ove presenti dispositivi idonei, della umidità, della portata di rinnovo e della purezza dell'aria (Allegato A, comma 4, D. Lgs. 311/2006 e Allegato 1 della Deliberazione dell'Assemblea Legislativa E.R. n° 156 del 4 marzo 2008 e s.m.i.);
- h) conduzione degli impianti di climatizzazione: il complesso delle operazioni effettuate dal responsabile dell'esercizio e manutenzione degli impianti, attraverso comando manuale, automatico o telematico per la messa in funzione, il governo della combustione, il controllo e la sorveglianza delle apparecchiature componenti l'impianto, al fine di garantire le

- condizioni di comfort abitativo (Allegato 1 della Deliberazione dell'Assemblea Legislativa E.R. n° 156 del 4 marzo 2008 e s.m.i.);
- i) controlli sugli edifici o sugli impianti: le operazioni svolte da tecnici qualificati operanti sul mercato (manutentori), al fine di appurare lo stato degli elementi edilizi o degli impianti e l'eventuale necessità di operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria (Allegato A, comma 6, D. Lgs. 311/2006 e Allegato 1 della Deliberazione dell'Assemblea Legislativa E.R. n° 156 del 4 marzo 2008 e s.m.i.);
 - j) esercizio e manutenzione di un impianto termico: il complesso di operazioni che comporta l'assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti, includente la conduzione, il controllo, la manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale (Allegato A, comma 10, D. Lgs. 311/2006 e Allegato 1 della Deliberazione dell'Assemblea Legislativa E.R. n° 156 del 4 marzo 2008 e s.m.i.);
 - k) generatore di calore o caldaia: complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione (Allegato 1 della Deliberazione dell'Assemblea Legislativa E.R. n° 156 del 4 marzo 2008 e s.m.i.);
 - l) impianto termico: l'impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva e/o invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, accumulo, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW (Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n° 192 così come modificato dall'art. 35 comma 1 della L. 23 luglio 2009, n. 99);
 - m) impianto termico di nuova installazione: un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio precedentemente privo di impianto termico (Allegato A, comma 15, D. Lgs. 311/2006 e Allegato 1 della Deliberazione dell'Assemblea Legislativa E.R. n° 156 del 4 marzo 2008 e s.m.i.);
 - n) interventi di ristrutturazione di un impianto termico: interventi rivolti a trasformare l'impianto termico mediante un insieme sistematico di opere che comportino la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali e viceversa nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato (Allegato 1 della Deliberazione dell'Assemblea Legislativa E.R. n° 156 del 4 marzo 2008 e s.m.i.);
 - o) ispezioni su edifici ed impianti: gli interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che le opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi in esse stabiliti (Allegato A, comma 19, D. Lgs. 311/2006 e Allegato 1 della Deliberazione dell'Assemblea Legislativa E.R. n° 156 del 4 marzo 2008 e s.m.i.);
 - p) libretto di centrale: il documento previsto, per gli impianti termici con potenza nominale superiore o uguale a 35 kW, al modello di cui all'allegato 10 della Deliberazione dell'Assemblea Legislativa E.R. n° 156 del 4 marzo 2008 e s.m.i. (ex Allegato F del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, così come modificato dall'Allegato 1 del D.M. 17 marzo 2003);
 - q) libretto di impianto: il documento previsto, per gli impianti termici con potenza nominale inferiore a 35 kW, al modello di cui all'allegato 11 della Deliberazione dell'Assemblea

- Legislativa E.R. n° 156 del 4 marzo 2008 e s.m.i. (ex Allegato G del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, così come modificato dall'Allegato 2 del D.M. 17 marzo 2003);
- r) manutentore: il tecnico, qualificato ai sensi del Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2008, n° 37 ed iscritto negli appositi elenchi della C.C.I.A.A. al quale, il responsabile dell'impianto, commissiona il controllo e la eventuale manutenzione dell'impianto termico;
 - s) manutenzione ordinaria dell'impianto termico: le operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente (Allegato A, comma 20, D. Lgs. 311/2006 e Allegato 1 della Deliberazione dell'Assemblea Legislativa E.R. n° 156 del 4 marzo 2008 e s.m.i.);
 - t) manutenzione straordinaria dell'impianto termico: gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico (Allegato A, comma 21, D. Lgs. 311/2006 e Allegato 1 della Deliberazione dell'Assemblea Legislativa E.R. n° 156 del 4 marzo 2008 e s.m.i.);
 - u) modello di cui all'Allegato 10 della Deliberazione dell'Assemblea Legislativa E.R. n° 156 del 4 marzo 2008 e s.m.i. (ex Allegato F del D. Lgs. 311/2006 o Allegato H bis della Dl.Reg. 387 del 18.03.02): il modello di dichiarazione attestante il controllo tecnico dell'impianto termico con potenza nominale uguale o maggiore a 35 kW;
 - v) modello di cui all'Allegato 11 della Deliberazione dell'Assemblea Legislativa E.R. n° 156 del 4 marzo 2008 e s.m.i. (ex Allegato G del D. Lgs. 311/2006 o Allegato H della Dl.Reg. 387 del 18.03.02): il modello di dichiarazione attestante il controllo tecnico dell'impianto termico con potenza nominale inferiore a 35 kW;
 - w) occupante: chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnici (Allegato A, comma 23, D. Lgs. 311/2006);
 - x) oneri a carico dell'utente: gli oneri previsti dall'art. 31 comma 3 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10 relativi ai controlli effettuati dalla Provincia tesi ad accertare lo stato di manutenzione, di esercizio ed il rendimento di combustione degli impianti termici;
 - y) proprietario dell'impianto termico: chi è proprietario, in tutto o in parte, dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario per quello che riguarda l'esercizio e la manutenzione dell'impianto sono da intendersi riferiti agli amministratori del condominio o per essi ad un soggetto terzo a ciò incaricato (Allegato 1 della Deliberazione dell'Assemblea Legislativa E.R. n° 156 del 4 marzo 2008 e s.m.i.);
 - z) rapporto di controllo tecnico: la dichiarazione redatta e firmata dal manutentore nella quale sono riportati i dati identificativi, tecnici e di funzionamento dell'impianto termico; tale dichiarazione viene resa utilizzando i modelli di cui agli Allegati 10 e 11 della Deliberazione dell'Assemblea Legislativa E.R. n° 156 del 4 marzo 2008 e s.m.i., in funzione della potenza nominale dell'impianto termico;
 - aa) rapporto di prova: il documento rilasciato dal verificatore della Provincia al responsabile dell'impianto al fine di attestare l'avvenuta verifica dell'impianto;
 - bb) rendimento di combustione o rendimento termico convenzionale di un generatore di calore: rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare (Allegato 1 della Deliberazione dell'Assemblea Legislativa E.R. n° 156 del 4 marzo 2008 e s.m.i.);
 - cc) rendimento di produzione medio stagionale: rapporto tra l'energia termica utile generata e immessa nella rete di distribuzione e l'energia primaria delle fonti energetiche, compresa l'energia elettrica, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio di cui all'art.9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.412, Ai fini della conversione

- dell'energia elettrica in energia primaria si considera l'equivalenza: $9MJ = 1kWh_e$ (Allegato 1 della Deliberazione dell'Assemblea Legislativa E.R. n° 156 del 4 marzo 2008 e s.m.i.);
- dd) rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico: rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale e l'energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica dei dispositivi ausiliari, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio di cui all'art.9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.412. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera l'equivalenza: $9MJ = 1kWh_e$ (Allegato 1 della Deliberazione dell'Assemblea Legislativa E.R. n° 156 del 4 marzo 2008 e s.m.i.);
 - ee) rendimento termico utile di un generatore di calore: il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare (Allegato A, comma 33, D.Lgs. 311/2006 e Allegato 1 della Deliberazione dell'Assemblea Legislativa E.R. n° 156 del 4 marzo 2008 e s.m.i.);
 - ff) ristrutturazione di un impianto termico: vedi interventi di ristrutturazione (Allegato 1 della Deliberazione dell'Assemblea Legislativa E.R. n° 156 del 4 marzo 2008 e s.m.i.);
 - gg) sostituzione di un generatore di calore: la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore del 10% alla potenza del generatore sostituito, destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze (Allegato A, comma 36, D. Lgs. 311/2006 e Allegato 1 della Deliberazione dell'Assemblea Legislativa E.R. n° 156 del 4 marzo 2008 e s.m.i.);
 - hh) terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico: la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici ed alla salvaguardia dell'ambiente (Allegato A, comma 38, D. Lgs. 311/2006 e Allegato 1 della Deliberazione dell'Assemblea Legislativa E.R. n° 156 del 4 marzo 2008 e s.m.i.). Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il possesso dei requisiti richiesti al terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico è dimostrato mediante l'iscrizione ad albi nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione e pertinenti per categoria quali, ad esempio, l'albo nazionale dei costruttori - categoria gestione e manutenzione degli impianti termici di ventilazione e condizionamento, oppure mediante l'iscrizione ad elenchi equivalenti dell'Unione europea, oppure mediante certificazione del soggetto, ai sensi delle norme UNI EN ISO della serie 9.000, per l'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, da parte di un organismo accreditato e riconosciuto a livello italiano o europeo. In ogni caso il terzo responsabile o il responsabile tecnico preposto deve possedere conoscenze tecniche adeguate alla complessità dell'impianto o degli impianti a lui affidati (art. 11, comma 3, DPR n° 412 del 26/08/1993);
 - ii) valori nominali delle potenze e dei rendimenti degli impianti termici: quelli dichiarati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo (Allegato 1 della Deliberazione dell'Assemblea Legislativa E.R. n° 156 del 4 marzo 2008 e s.m.i.);
 - jj) verificatore: il tecnico incaricato dalla Provincia competente a svolgere le verifiche per accertare l'effettivo stato di manutenzione e la reale efficienza degli impianti termici.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, nel territorio dei Comuni della Provincia di Ravenna con popolazione inferiore o uguale a 40.000 abitanti, gli adempimenti, a cura della Provincia di Ravenna, connessi alle verifiche dello stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici, compreso il rendimento di combustione, in attuazione dell'art. 31, comma 3 della Legge 9 gennaio

1991 n. 10, dell'art. 11 comma 18 del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 e successive modifiche ed integrazioni, della deliberazione di Giunta Regionale E.R. 18 marzo 2002, n. 387 e s.m.i., dell'Allegato L del D. Lgs. 311/2006 e dell'art. 8, comma 23 della Deliberazione dell'Assemblea Legislativa E.R. n° 156 del 4 marzo 2008 e s.m.i.

2. Sono soggetti alle operazioni di controllo tutti gli impianti termici con esclusione dei seguenti apparecchi: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante. Tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW (Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n° 192 così come modificato dall'art. 35 comma 1 della L. 23 luglio 2009, n. 99).

Art. 3 **Responsabile di impianto termico**

Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412, e successive modifiche ed integrazioni, e dell'art. 8 comma 1 della Deliberazione dell'Assemblea Legislativa E.R. n° 156 del 4 marzo 2008 e s.m.i., il soggetto responsabile dell'impianto termico viene così individuato:

- a) per impianti di potenzialità inferiore ai 35 kW:
 - i) il proprietario, se occupante l'immobile o se l'immobile non è occupato;
 - ii) l'occupante a qualsiasi titolo dell'immobile. Al termine dell'occupazione è fatto obbligo all'occupante di consegnare al proprietario o al subentrante il libretto di impianto debitamente aggiornato, con gli eventuali allegati;
 - iii) il terzo responsabile, se nominato dal proprietario o dall'occupante, secondo le modalità di cui all'art. 11 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e successive modifiche ed integrazioni, il cui nominativo deve essere registrato sul libretto di impianto e sul quale deve essere apposta la firma per accettazione della funzione, e al quale viene affidata con continuità la manutenzione dell'impianto, fermo restando che l'occupante stesso mantiene in maniera esclusiva le responsabilità relative al rispetto del periodo, degli orari e della temperatura di esercizio dell'impianto;
- b) per impianti con potenza nominale uguale o superiore ai 35 kW:
 - i) l'amministratore nel caso di impianti termici centralizzati al servizio di stabili condominiali;
 - ii) i proprietari dell'immobile che non abbiano nominato un amministratore;
 - iii) il terzo responsabile, se nominato dall'amministratore o proprietario secondo le modalità di cui all'art. 11 del D.P.R. 26 agosto 1993, n.412 e successive modifiche ed integrazioni, il cui nominativo deve essere registrato sul libretto di centrale e sul quale dovrà essere apposta la firma di accettazione della funzione.

Art. 4 **Obblighi del responsabile di impianto termico**

1. Ai sensi dell' Allegato A, comma 10, del D. Lgs. 311/2006, e dell'allegato allegato 1 della Deliberazione dell'Assemblea Legislativa E.R. n° 156 del 4 marzo 2008 e s.m.i., il responsabile dell'impianto termico assume la responsabilità della gestione dell'impianto consistente nelle attività di conduzione, controllo, manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale.

2. Il responsabile dell'impianto termico:

- a) mantiene in esercizio gli impianti termici
- b) provvede a tenere aggiornato il libretto di impianto o di centrale;
- c) assume gli obblighi e le responsabilità finalizzate alla gestione degli impianti stessi;
- d) rispetta le normative vigenti in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti, correggendo le situazioni non conformi alle norme di sicurezza applicabili agli impianti medesimi;
- e) provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di eventuale manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente.

3. Il responsabile d'impianto, in particolare, come stabilito dall'art. 8 comma 4 e seguenti della Deliberazione dell'Assemblea Legislativa E.R. n° 156 del 4 marzo 2008 e s.m.i.:

a) provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione con le modalità e nell'ordine di seguito indicati:

a1) conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso, il controllo e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente;

a2) conformemente alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente, qualora l'impresa installatrice non abbia ritenuto necessario predisporre sue istruzioni specifiche di cui al punto a1), o queste non siano più disponibili;

a3) secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo, qualora non siano disponibili né reperibili neppure le istruzioni del fabbricante;

b) deve farsi parte attiva per reperire copia delle istruzioni tecniche relative allo specifico modello di apparecchio nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non disponga delle istruzioni dell'impresa installatrice dell'impianto né del fabbricante del generatore di calore o di altri apparecchi fondamentali. Tali informazioni dovranno essere riportate nel libretto di impianto o di centrale. In ogni caso le operazioni di controllo ed eventuali manutenzioni dell'impianto dovranno essere eseguite almeno ogni due anni per le caldaie a camera stagna (tipo C) alimentate a gas di potenza inferiore a 35 kW e una volta all'anno per tutte le altre tipologie di generatore di calore indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato.

c) provvede affinché i controlli di efficienza energetica, di cui all'Allegato 10 della Deliberazione dell'Assemblea Legislativa E.R. n° 156 del 4 marzo 2008 e s.m.i., per gli impianti di potenza nominale del focolare maggiori o uguali a 35 kW e all'Allegato 11 della Deliberazione dell'Assemblea Legislativa E.R. n° 156 del 4 marzo 2008 e s.m.i. per quelli di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, siano effettuati almeno con le seguenti scadenze temporali:

c1) ogni anno, normalmente all'inizio del periodo di riscaldamento, per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido, indipendentemente dalla potenza, ovvero alimentati a gas metano o GPL di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW;

c2) ogni due anni per gli impianti, diversi da quelli individuati al punto c1), di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW dotati di generatore di calore con una anzianità di installazione superiore a quattro anni e per gli impianti dotati di generatore di calore ad acqua calda a focolare aperto installati all'interno di locali abitati, in considerazione del maggior sporco delle superfici di scambio dovuto ad un'aria comburente che risente delle normali attività che sono svolte all'interno delle abitazioni;

c3) ogni quattro anni per tutti gli altri impianti.

I controlli dei valori di emissione con evidenziati i dati relativi al rendimento energetico, di cui all'art. 284, comma 2, del D.Lgs. n. 152/06, sono considerati equivalenti ai controlli di efficienza energetica.

- d) sottoscrive copia per ricevuta del rapporto rilasciato al termine delle operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto dall'operatore, che ha l'obbligo di redigerlo e sottoscriverlo. Il responsabile di impianto termico ha l'obbligo di conservare l'originale del rapporto ed allegarlo al libretto di centrale di cui alla lettera p dell'art. 1 del presente Regolamento o al libretto di impianto di cui alla lettera q dell'art. 1 del presente Regolamento.
- e) provvede affinché, nel caso di installazione di nuovi impianti termici ovvero di ristrutturazione di impianti esistenti, sia effettuato il controllo di efficienza energetica degli stessi. Le date in cui sono effettuati tali controlli sono di riferimento per le successive scadenze di cui al punto c;
- f) provvede affinché in occasione di interventi, che non rientrino tra quelli periodici sopra citati, ma tali da poter modificare le modalità di combustione, siano effettuati opportuni controlli avvalendosi di apposite apparecchiature di misura per verificare la funzionalità e l'efficienza energetica del medesimo sistema. In presenza di tali controlli, le date in cui questi sono stati eseguiti sono riferimenti per le successive scadenze;
- g) provvede affinché nel caso di centrali termiche di potenza termica nominale complessiva maggiore o uguale a 350 kW, sia effettuato un ulteriore controllo del rendimento di combustione, di norma alla metà del periodo di riscaldamento annuale, ferma restando l'applicazione delle norme UNI di riferimento;
- h) rispetta il periodo annuale di esercizio dell'impianto osservando l'orario prescelto, i limiti della durata giornaliera di attivazione consentita e il mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti consentiti dalle norme vigenti.

Art. 5

Terzo responsabile

1. Il proprietario dell'immobile, l'occupante, ovvero, l'amministratore, ai sensi dell'art. 11, comma 1 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e successive modifiche ed integrazioni, possono affidare l'esercizio e la manutenzione dell'impianto ad un terzo responsabile avente i requisiti stabiliti dall'art. 1 lett. o) del medesimo decreto.
2. L'atto di assunzione di responsabilità mediante il quale il terzo assume la responsabilità dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico deve essere redatto per iscritto ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 e s.m.i., e consegnato al proprietario.
3. Il terzo responsabile non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto delle attività di sua competenza, nel rispetto Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2008, n° 37 per le attività di manutenzione straordinaria, e ferma restando la propria diretta responsabilità ai sensi degli articoli 1667 e seguenti del codice civile.
4. Il ruolo di terzo responsabile è incompatibile col ruolo di fornitore di energia per il medesimo impianto, a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto servizio energia con modalità definite da apposita normativa.
5. Il terzo responsabile comunica per iscritto alla Provincia la propria nomina entro 60 (sessanta) giorni dall'incarico.
6. Il terzo responsabile comunica per iscritto alla Provincia, entro 60 (sessanta) giorni, eventuali revoche o dimissioni dall'incarico, nonché eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità dell'impianto.

7. In caso di nomina del terzo responsabile e successiva rescissione contrattuale, il terzo responsabile è tenuto a consegnare al proprietario o all'eventuale terzo responsabile subentrante l'originale del libretto, ed eventuali allegati, il tutto debitamente aggiornato.

8. Il terzo responsabile è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 15, comma 5 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

Art. 6 **Libretto di impianto termico**

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 11, del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 e successive modifiche ed integrazioni sono stabiliti i seguenti obblighi:

a) per gli impianti termici di nuova installazione, o sottoposti a ristrutturazione, e per impianti termici individuali, anche in caso di sostituzione dei generatori di calore, all'atto della prima messa in servizio, l'installatore:

i) provvede alla compilazione iniziale del libretto dell'impianto termico previo rilevamento dei parametri di combustione;

ii) verifica la sicurezza e la funzionalità dell'impianto nel suo complesso e rilascia la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7 del Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2008, n° 37;

iii) provvede affinché, entro 60 (sessanta) giorni dall'intervento, sia consegnata alla Provincia copia della scheda identificativa dell'impianto contenuta nel libretto, firmata anche dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione.

b) per gli impianti termici esistenti all'atto di entrata in vigore del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 la compilazione iniziale del libretto di impianto o di centrale, previo rilevamento dei parametri di combustione, compete al responsabile dell'esercizio e della manutenzione.

2. Il libretto di impianto e il libretto di centrale devono essere conservati presso l'edificio o l'unità immobiliare in cui è collocato l'impianto termico.

Art 7 **Controllo tecnico degli impianti**

1. Le operazioni di controllo e eventuale manutenzione degli impianti termici, come stabilito dall'art. 8 della Deliberazione dell'Assemblea Legislativa E.R. n° 156 del 4 marzo 2008 e s.m.i, devono essere effettuate come descritto al precedente articolo 4, comma 3, del presente Regolamento.

2. Il manutentore al termine delle operazioni di controllo di cui all'art. 4, comma 3, punti c), d) ed e), del presente Regolamento, ed eventuale manutenzione dell'impianto, redige e sottoscrive in triplice copia il rapporto di controllo tecnico (Allegato 10 o Allegato 11 della Deliberazione dell'Assemblea Legislativa E.R. n° 156 del 4 marzo 2008 e s.m.i), rapporto che viene sottoscritto per ricevuta dal responsabile dell'impianto.

3. Il rapporto di controllo tecnico viene redatto dal manutentore utilizzando:

a) per gli impianti termici con potenza inferiore a 35 kW: la modulistica conforme al modello di cui all'allegato 11 della Deliberazione dell'Assemblea Legislativa E.R. n° 156 del 4 marzo 2008 e s.m.i;

b) per gli impianti con potenza uguale o superiore a 35 kW: la modulistica conforme al modello di cui all'allegato 10 della Deliberazione dell'Assemblea Legislativa E.R. n° 156 del 4 marzo 2008 e s.m.i.

4. Il responsabile dell'impianto conserva l'originale del rapporto di controllo allegandolo al libretto d'impianto o al libretto di centrale di cui all'art. 11, comma 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, al fine di attestare l'avvenuta esecuzione delle operazioni di controllo e manutenzione.

Art. 8

Attestazione del controllo del rendimento di combustione

1. Ferma restando la periodicità delle operazioni di verifica del rendimento di combustione dell'impianto prescritta dalla normativa vigente, il rapporto di controllo tecnico, attestante altresì l'avvenuto controllo del rendimento di combustione dell'impianto termico, deve essere effettuato almeno secondo le seguenti scadenze temporali (art. 8 della Deliberazione dell'Assemblea Legislativa E.R. n° 156 del 4 marzo 2008 e s.m.i):

- a) ogni anno nel caso di impianti di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW;
- b) ogni due anni nel caso di impianti di potenza nominale del focolare minore di 35 kW e con anzianità di installazione superiore ai quattro anni e per gli impianti dotati di generatore di calore ad acqua calda a focolare aperto installati all'interno di locali abitati;
- c) ogni quattro anni per tutti gli altri impianti.

Detto rapporto di controllo tecnico deve pervenire alla Provincia con timbro e firma dell'operatore e sottoscritto dal responsabile di impianto termico.

2. Il responsabile dell'impianto provvede affinché il rapporto di controllo tecnico con relativa misurazione del rendimento di combustione, debitamente sottoscritto dal manutentore dell'impianto, sia trasmesso alla Provincia secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di esecuzione dell'intervento ad opera del manutentore.

3. Il responsabile dell'impianto può delegare l'adempimento di cui al comma 2 del presente articolo al manutentore; in caso di delega il manutentore deve inoltrare alla Provincia il rapporto di controllo tecnico con relativa misurazione del rendimento di combustione secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di esecuzione dell'intervento.

4. Ai sensi dell'art. 31, comma 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 gli oneri per l'effettuazione degli accertamenti sull'osservanza delle norme relative all'esercizio, alla manutenzione ed al rendimento di combustione degli impianti termici sono a carico degli utenti.

5. L'importo degli oneri per le dichiarazioni di manutenzione è differenziato in base alla potenza degli impianti ed è determinato con apposito atto provinciale.

6. L'obbligo del pagamento degli oneri di cui al comma 4) del presente articolo è assolto mediante apposizione del bollino calore pulito sul rapporto di controllo tecnico nel caso di impianti con potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW o di attestazione del versamento nel caso di impianti con potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW.

Art. 9

Catasto impianti

La Provincia, anche sulla base dei rapporti di controllo tecnico pervenuti, realizza un archivio su supporto informatico nel quale registra, numera, elenca e gestisce i dati sugli impianti termici esistenti nel territorio di competenza, come previsto al punto 3.5) della Deliberazione di Giunta Regionale E.R. 18 marzo 2002, n. 387 e successive modifiche e integrazioni (art.8 comma 18 della Deliberazione dell'Assemblea Legislativa E.R. n° 156 del 4 marzo 2008 e s.m.i).

Art. 10 **Criteri generali di verifica**

Ai sensi di quanto disposto al punto 3.5) della Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna 18 marzo 2002, n. 387 la Provincia procede alle verifiche sugli impianti termici presenti nel territorio di competenza in base ai criteri orientativi di seguito indicati:

- a) impianti asserviti ad edifici pubblici o ad uso pubblico;
- b) impianti dei quali si abbia indicazione di criticità ovvero di carenze riguardanti la manutenzione e l'esercizio;
- c) impianti per i quali non è stata presentata l'attestazione di controllo di rendimento di combustione, ovvero, impianti per i quali non è stata presentata la stessa attestazione nei tempi previsti dal precedente art. 8, comma 1 del presente Regolamento;
- d) impianti estratti a campione regolarmente dichiarati;
- e) in base alla suddivisione per classi di potenza.

Art. 11 **Attività di verifica**

1. Le verifiche sono effettuate da personale qualificato incaricato dalla Provincia di Ravenna o dall'organismo esterno incaricato dalla Provincia per le verifiche.
2. Le verifiche sugli impianti termici sono effettuate, durante tutto l'anno, previo accordo con l'occupante o proprietario dell'unità immobiliare o, nel caso di condomini, con i relativi amministratori o proprietari dello stabile in cui è installato l'impianto.
3. Il verificatore contatta i soggetti di cui al comma 2) del presente articolo concordando con loro un appuntamento che viene successivamente confermato tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
4. La convocazione del terzo responsabile di esercizio e manutenzione, se nominato, è a carico dei soggetti di cui al comma 2) del presente articolo.
5. Il verificatore deve presentarsi munito di apposito tesserino di riconoscimento, rilasciato dalla Provincia o dall'organismo esterno incaricato dalla Provincia per le verifiche, documento da esibire prima di effettuare la verifica.
6. Le attività di verifica, effettuate ai sensi di legge, consistono:
 - a) in un controllo documentale volto ad accertare:
 - i. la sicurezza dell'impianto;
 - ii. l'eliminazione di anomalie eventualmente riscontrate in sede di controllo tecnico e indicate nel relativo rapporto di controllo;

- b) in un'ispezione visiva dell'impianto volta a constatare la rispondenza di massima a quanto desunto dalla documentazione inerente l'impianto;
- c) in un controllo strumentale della combustione per accertare la rispondenza alla normativa sul risparmio energetico (misura del rendimento di combustione).

7. Il verificatore al termine del sopralluogo riporta sul libretto di centrale o di impianto i risultati dei controlli eseguiti e redige apposito verbale sottoscritto anche dal responsabile dell'impianto termico.

8. Qualora dal controllo effettuato emerga il mancato ottemperamento di quanto previsto all'art. 31 commi 1 e 2 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10 e art. 4 del presente Regolamento, il verificatore redige verbale per violazione ai sensi dell'art. 15 comma 5 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (come definito anche dall'art. 34, comma 5 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10), segnalando la violazione alla Provincia.

9. Nell'ambito della fase ispettiva di cui al presente articolo, nel caso di impianti termici dotati di generatore di calore di età superiore a quindici anni, le autorità competenti effettuano le ispezioni all'impianto termico nel suo complesso (art. 8 comma 22 della Deliberazione dell'Assemblea Legislativa E.R. n° 156 del 4 marzo 2008 e s.m.i).

Art. 12

Sottrazione od opposizione al controllo

1. Qualora l'utente di un impianto da sottoporre a verifica non possa essere presente all'appuntamento concordato deve tempestivamente informare il verificatore incaricato dalla Provincia al fine di concordare una nuova data.

2. Qualora il verificatore si rechi presso l'utente nell'ora e nel giorno concordati e la verifica non possa essere eseguita per causa imputabile all'utente, con esclusione dei casi di forza maggiore, viene richiesto un rimborso spese per il mancato controllo, ed il controllo viene effettuato in altra data.

3. Qualora il responsabile dell'impianto si sottragga alla verifica, oppure si opponga ripetutamente alla stessa, il verificatore lo comunica al servizio competente della Provincia.

4. Nel caso di reiterato rifiuto del responsabile dell'impianto a consentire i controlli di cui alla citata legge 9 gennaio 1991, n. 10, la Provincia può chiedere l'interruzione della fornitura del combustibile ai sensi dell'art. 16 comma 6 D.Lgs. 164/2000.

Art. 13

Impianti non conformi alle norme sulla sicurezza

1. Qualora durante le operazioni di controllo dell'impianto il verificatore rilevi che l'impianto non è a norma sotto il profilo della sicurezza, se ciò non comporta situazione di grave e immediato pericolo, provvede a darne comunicazione al Comune territorialmente competente affinché vengano adottati i provvedimenti ai fini dell'adeguamento dell'impianto.

2. Qualora durante le operazioni di accertamento dell'impianto il verificatore rilevi che l'impianto non è a norma sotto il profilo della sicurezza comportando una situazione di grave ed immediato pericolo, il verificatore:

- a) richiede, mediante diffida al responsabile dell'impianto, l'immediata disattivazione del medesimo;
- b) provvede, senza indugio, a darne comunicazione al Comune territorialmente competente affinché vengano adottati i provvedimenti necessari ai fini dell'adeguamento dell'impianto e/o della tutela della pubblica incolumità (tra cui la richiesta all'impresa distributrice di gas naturale, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del D. Lgs. 23 maggio 2000, n. 164, dell'immediata sospensione della fornitura di gas) .

3. Il verificatore invia alla Provincia copia delle comunicazioni indicate ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 14

Impianti non conformi alle prescrizioni di legge sul risparmio energetico

1. Se il verificatore, durante il sopralluogo, rileva con la verifica strumentale valori incompatibili con quelli di legge, oppure si trova nell'impossibilità di eseguire la verifica:

- comunica al responsabile dell'impianto la necessità di eliminare i problemi e/o di adeguare l'impianto alla normativa sul risparmio energetico;
- assegna allo stesso un termine di tempo da 30 a 300 giorni per l'adeguamento dell'impianto, con l'obbligo di comunicare alla Provincia l'avvenuto adeguamento, accompagnando la comunicazione con la documentazione attestante la corretta esecuzione dell'intervento.

2. Successivamente, alla scadenza dei termini di adeguamento, la Provincia verifica che il responsabile dell'impianto abbia adempiuto a quanto prescritto ed in particolare abbia provveduto ad inviare comunicazione alla Provincia, accompagnandola con idonea documentazione.

3. La Provincia esamina la documentazione ed eventualmente attiva il verificatore, che fissa un nuovo appuntamento e procede ad un secondo controllo dell'impianto con il quale:

- accerta l'avvenuta rimozione dei problemi di sicurezza e/o la rispondenza dell'impianto alla normativa sul risparmio energetico;
- rilascia al responsabile dell'impianto il "Rapporto di prova";
- informa il Dirigente del Settore dell'esito della verifica.

Art. 15

Impianti non conformi alle norme sul rendimento di combustione

1. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati nell'allegato 12 della Deliberazione dell'Assemblea Legislativa E.R. n° 156 del 4 marzo 2008 e s.m.i, devono essere adeguati tramite opportune operazioni di manutenzione. Per gli impianti non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 300 giorni solari a partire dalla data del controllo. Ove il cittadino si avvalga della facoltà di richiedere, a sue spese, un'ulteriore verifica da parte dell'autorità locale competente, tale scadenza viene sospesa fino all'ottenimento delle definitive risultanze dell'ispezione effettuata da parte dell'autorità medesima.

2. Il responsabile dell'impianto, a seguito dell'adeguamento/sostituzione dell'impianto, ha l'obbligo di darne comunicazione alla Provincia affinché quest'ultima possa accertare il rispetto delle prescrizioni di adeguamento/sostituzione.

3. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli indicati nell'allegato 12 della Deliberazione dell'Assemblea Legislativa E.R. n° 156 del 4 marzo 2008 e s.m.i sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo come previsto alle lettere e), f), g), ed h), dell'art. 9, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e successive modifiche.

Art. 16

Oneri di verifica dell'impianto termico

1. Gli oneri previsti per le verifiche sugli impianti termici sono determinati e imputati tenendo conto dei seguenti principi:

- a) impianti estratti a campione regolarmente dichiarati: a totale carico della Provincia;
- b) impianti estratti a campione regolarmente dichiarati, ove la verifica non possa essere effettuata per causa imputabile all'utente: a carico dell'utente l'onere sostenuto per il mancato controllo;
- c) verifica a richiesta dell'utente con impianto regolarmente dichiarato: a carico dell'utente;
- d) impianti non dichiarati: a carico dell'utente.
- e) seconda verifica a seguito dell'adeguamento dell'impianto: a carico della Provincia

2. L'importo dei rimborsi per i controlli è differenziato in base alla potenza dell'impianto e al tipo di verifica da svolgere e sarà determinato con apposito atto provinciale;

3. In caso di mancato pagamento degli oneri entro giorni 60 (sessanta) dalla relativa richiesta, l'importo di tali oneri, incrementato delle spese amministrative, viene recuperato coattivamente mediante iscrizione a ruolo.

Art. 17

Disponibilità dei bollini calore pulito

La Provincia di Ravenna predispose il bollino calore pulito in conformità all'allegato C) della Deliberazione di Giunta Regionale E.R. 18 marzo 2002, n. 387 e lo mette a disposizione dei soggetti di seguito indicati:

- a) responsabili di impianto;
- b) manutentori;
- c) associazioni di categoria;
- d) comuni della Provincia.

Art. 18

Rimborso dei costi amministrativi

L'ammontare degli oneri dei rimborsi per la verifica degli impianti sprovvisti di rapporto di controllo tecnico, dei rimborsi spese amministrative di ricerca degli impianti non dichiarati e dei rimborsi spese amministrative per l'opposizione al controllo, sono determinati con apposito atto provinciale.

Art. 19
Sanzioni amministrative

La Provincia di Ravenna con il presente Regolamento adotta le seguenti sanzioni amministrative:

- a) sanzione amministrativa non inferiore ad euro 500 (diconsi euro cinquecento/00) e non superiore a 3.000 euro (diconsi euro tremila/00) ai sensi dell'art. 15 comma 5 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (come definito anche dall'art. 34, comma 5 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10), ove il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, non ottemperi a quanto stabilito dell'art. 7, comma 1, del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
- b) sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 (diconsi euro venticinque/00) ad un massimo di euro 500,00 (diconsi euro cinquecento/00) a carico del responsabile dell'impianto che non consegni alla Provincia, entro 60 (sessanta) giorni dalla data del controllo, il modello di cui all'Allegato 10 o 11 della Deliberazione dell'Assemblea Legislativa E.R. n° 156 del 4 marzo 2008 e s.m.i, per mancato rispetto dell'art. 8 comma 2) del presente Regolamento ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. n. 267/00 come modificato dalla L.n. 3/03;
- c) sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 (diconsi euro venticinque/00) ad un massimo di euro 500,00 (diconsi euro cinquecento/00) a carico del manutentore, delegato dal responsabile dell'impianto, che non consegni alla Provincia, entro 60 (sessanta) giorni dalla data del controllo, il modello di cui all'Allegato 10 o 11 della Deliberazione dell'Assemblea Legislativa E.R. n° 156 del 4 marzo 2008 e s.m.i, per mancato rispetto dell'art. 8 comma 3) del presente Regolamento ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. n. 267/00 come modificato dalla L.n. 3/03;
- d) sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 (diconsi euro venticinque/00) ad un massimo di euro 500,00 (diconsi euro cinquecento/00) a carico dell'installatore che non provveda a far pervenire alla Provincia, entro 60 (sessanta) giorni dall'installazione, copia della scheda identificativa dell'impianto nei tempi stabiliti dall'art. 6 comma 1) lett. a) del presente Regolamento ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. n. 267/00 come modificato dalla L.n. 3/03;
- e) sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 (diconsi euro venticinque/00) ad un massimo di euro 500,00 (diconsi euro cinquecento/00) a carico del terzo responsabile che non comunica alla Provincia la propria nomina entro 60 (sessanta) giorni dall'incarico per mancato rispetto dell'art. 5 comma 5) del presente Regolamento ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. n. 267/00 come modificato dalla L.n. 3/03;
- f) sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 (diconsi euro venticinque/00) ad un massimo di euro 500,00 (diconsi euro cinquecento/00) a carico del terzo responsabile che non comunica alla Provincia eventuali revoche o dimissioni dall'incarico, nonché eventuali variazioni di consistenza o di titolarità dell'impianto entro 60 (sessanta) giorni dall'evento per mancato rispetto dell'art. 5 comma 6) del presente Regolamento ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. n. 267/00 come modificato dalla L.n. 3/03.